

CONVENZIONE-CONTRATTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA NEL COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO DAL 01/04/2024 AL 30/09/2026, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI FINO AL 30/09/2029.

(CIG: 9865466815)

L'anno duemila, il giorno, del mese di (.../.../....), in Isola del Giglio (Prov. Grosseto), nella sede comunale in Via del Castello n° 26.

Avanti a me, Dott. Simone Cucinotta, Segretario Generale del Comune di Isola del Giglio, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, c.4, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

SONO PRESENTI

1) Il Comune di Isola del Giglio (C.F.82002270534) con sede in Isola del Giglio (Prov. Grosseto), in Via Vittorio Emanuele n° 2 rappresentato da Cap. GALLI Roberto, il quale non in proprio, ma quale .Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Isola del Giglio;

2) (C.F./P.I.), con sede in, via....., n....., qui rappresentata dal, nato a, il, quale..... della suddetta.....,

delle cui identità personali, qualità e capacità giuridica a contrarre, io Segretario Generale del Comune di Isola del Giglio, sono personalmente certo, di comune accordo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiarano:

- di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso;
- l'insussistenza di conflitti di interesse e di incompatibilità ai sensi dell'art.6-bis della L. n°241/90 come introdotto dal L. n°190/2012.

Il dr., in qualità di rappresentante legale dell'impresa sopra generalizzata, dichiara e conferma con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter D.Lgs n°165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Isola del Giglio per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

PREMESSO CHE:

- Nel Comune di Isola del Giglio, a forte economia turistica, soprattutto nel periodo estivo, con conseguenti situazioni di pericolo e intralcio a causa dell'intenso traffico, l'attivazione

di aree di parcheggio a pagamento in zone centrali e limitrofe permette la possibilità di promuovere a rotazione l'uso di spazi di sosta al fine di:

- a. favorire un più razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti, consentendo anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercizi;
 - b. assicurare certezza circa la disponibilità degli spazi di sosta, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata ricerca di destinazione e, conseguentemente, anche il carico inquinante;
- che la Giunta Comunale di questo Comune, con Deliberazione n. 35 del 05/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, emessa ai sensi dell'art.7 lett. f) del C.d.S., ha formalmente istituito, a far data dal 01/04 al 30/09 di ogni anno, i parcheggi di che trattasi ed ha stabilito le tariffe da applicare alla sosta a pagamento, senza custodia, con agevolazioni per i residenti;
 - che la Giunta Comunale di questo Comune con Deliberazione n. 54 del 28/05/2023, emessa ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 d.lgs. 50/2016 ha disposto l'approvazione del progetto relativo all'appalto servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nei centri abitati del Comune di Isola del Giglio 2024/2026 con possibilità di proroga triennale;
 - Che sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, con determinazione dirigenziale n.....del, è stata indetta la relativa selezione pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono stati, di conseguenza approvati il relativo bando di gara, con i relativi allegati, compreso lo schema di contratto regolante i rapporti tra la Stazione appaltante e il concessionario aggiudicatario della gara;
 - Che, con successivo verbale di gara del, veniva effettuata la proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi alla
 - Che con determinazione dirigenziale n. del è stata aggiudicata definitivamente la concessione oggetto del presente atto alla sopra ricordata.

Tutto ciò premesso, essendo intenzione stipulare il presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

1. Il Comune di Isola del Giglio, come sopra rappresentato, nel prosieguo denominato "Comune", affida alla, successivamente definita "....." o "Concessionario", la gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia nei centri abitati siti in Isola del Giglio, come individuati e descritti con Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 05/04/2023 e relativi allegati (**All. Sub "A"**).
2. La presente concessione è qualificata come "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 1, p.4 Direttiva 2004/18/CE e della Parte III D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. definito "Codice", ai

sensi e per gli effetti, del presente atto e l'oggetto contrattuale fa riferimento al Codice CPV 98351000-8 "Servizi di gestione di parcheggi" di cui al Reg. (CE) n. 2195/02 e ss.mm.ii.

3. Le aree destinate a parcheggio a pagamento oggetto del presente atto, sono consegnate nello stato di fatto e di diritto e conservazione in cui si trovano, e perfettamente note al Concessionario, a seguito di sopralluogo obbligatoriamente effettuato dallo stesso per poter partecipare alla gara d'appalto e così come da verbale di consegna redatto in contraddittorio e sottoscritto dal Concessionario e dalla Stazione Appaltante in data _____ (**All. Sub "B"**), costituente il verbale di ricognizione e inventario degli spazi e della attrezzature esistenti.
4. La concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi, regolamentati da parcometri, include le seguenti prestazioni:
 - a) Fornitura, installazione, gestione dei parcometri e del sistema tecnologico di controllo;
 - b) Fornitura di apposite tessere del tipo a micro-chip ricaricabili da consegnare sia ai non residenti che ne facciano richiesta sia gratuitamente ai residenti;
 - c) Attività di controllo effettuata tramite Ausiliari del traffico opportunamente formati ed abilitati allo svolgimento del servizio conformemente alla normativa vigente in materia;
 - d) Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle aree oggetto della concessione;
 - e) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto installato nelle aree oggetto della concessione, compresa la segnaletica.
 - f) Per quanto non espressamente previsto si rinvia quindi allo "Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza" così come contenuto nell'**Allegato Sub "C"**.
 - g) Il Concessionario si impegna inoltre ad eseguire i seguenti servizi aggiuntivi, come proposti nell'offerta presentata in sede di gara:
.....
.....

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione ha durata di anni 3 (tre), successivi e continui decorrenti dalla data dal 01/04/2023 al 30/09/2026. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della concessione per ulteriori 3 (tre) anni fino al 30/09/2029.

Art. 3 – Corrispettivo

1. Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dal:

- a) pagamento delle tariffe orarie e dagli abbonamenti periodici da parte dei fruitori dei parcheggi a pagamento;
 - b) proventi derivanti da eventuali contratti di sponsorizzazione/pubblicità autonomamente acquisiti;
 - c) liberalità e contributi ottenuti da soggetti pubblici e privati;
 - d) ogni altra entrata derivante da attività complementari, ordinarie e straordinarie purché compatibili con la concessione oggetto del presente atto.
2. Il Concessionario dovrà versare al Comune di Isola del Giglio, nelle modalità indicate dall'Ufficio Ragioneria, il canone concessorio sugli incassi a favore dello stesso Comune, come meglio specificato all'art. 28 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L'importo annuale del canone concessorio è pari alla quota variabile determinata in misura del 55% (cinquantacinqueper cento) degli introiti al netto dell'IVA, costituente base di gara oggetto di offerta al rialzo, con un canone minimo annuo riconosciuto al Comune di Isola del Giglio in misura non inferiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00), al netto dell'IVA. Il rischio operativo legato al mancato utilizzo dei parcheggi da parte dell'utenza è in capo al Concessionario.

Art. 4 – Valore del contratto

Ai fini fiscali, il valore della presente concessione, al netto dell'IVA, determinato ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità al Piano Economico finanziario, allegato al presente atto (**All. Sub "D"**), in **Euro € 1.080.119,00 (UNMILIONEOTTANTAMILACENTODICIANNOVE/00)**

Art. 5 – Obblighi del Concessionario e dell'Amministrazione concedente

- 1) L'affidamento in gestione dei parcheggi a pagamento ha natura di rapporto concessorio e, quindi, comporta per il concessionario, lo svolgimento di tutte le attività finalizzate al funzionamento e alla gestione ottimale degli stessi, dei servizi complementari e delle aree connesse, anche con riferimento alle esigenze di soggetti terzi.
- 2) Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione delle suddette aree ai sensi del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dei relativi allegati, che si intendono interamente riportati.
- 3) Al Comune di Isola del Giglio competerà l'onere di individuare con propri atti eventuali ulteriori aree adibite a parcheggio pubblico a pagamento.

Al Comune di Isola del Giglio spetta l'attribuzione della qualifica di ausiliario al traffico con apposito decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della legge n. 127/1997, come modificata dall'art. 68 della legge n. 488/1999.

Il Comune di Isola del Giglio dovrà, altresì, garantire la transitabilità delle aree oggetto di concessione nell'eventualità di condizioni atmosferiche avverse, che dovessero

pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità, o che dovessero rendere difficile la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 6 – Modello organizzativo – gestionale.

La documentazione che costituisce relazione descrittiva delle modalità operative di gestione delle aree parcheggi a pagamento, c.d. *“Progetto di gestione del Servizio”* oggetto della concessione, così come predisposta dal Concessionario e presentata in sede di gara, è stata oggetto di valutazione ed è costituita da:

- a) Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza **(All. Sub “C”)**
- b) Prospetto economico e finanziario dei costi e dei ricavi **(All. Sub “D”)**
- c) Relazione accompagnatoria Tecnico Illustrativa - PEF Isola del Giglio **(All. Sub “E”)**;

La stessa viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione concedente sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte del concessionario non rileva ai fini della verifica.

Art. 8 – Zone di sosta a pagamento; Orari, tariffe, esenzioni, aggiornamenti e variazioni.

1. Per quanto attiene le aree di sosta a pagamento e le relative tariffe, si richiamano interamente gli Artt. 3 e 4 dello *“Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza”* così come contenuto nell'**Allegato Sub “C”**.
2. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la Revoca della Concessione ai sensi dell'art. 16 lett. c) del presente Contratto.

Art. 9 – Personale

1. Per l'espletamento del servizio di cui alla presente concessione, il concessionario dovrà disporre di personale adeguatamente preparato ed idoneo per le mansioni assegnate nonché munito di tutte le qualifiche richieste da disposizioni di legge, con tutte le figure professionali in numero non inferiore a quello obbligatorio: a tal fine si richiamano interamente gli artt. 13 – 14 – 15 – 16 e 22 dello *“Schema di capitolato speciale*

descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza” così come contenuto nell’**Allegato Sub “C”**.

2. Il Concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Il Concessionario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
4. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L’Ente, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, procederà alla Revoca della Concessione così come da successivo Art. 16 lett. h) del presente contratto.

Art. 10 – Codice di comportamento

1. Il personale (dipendenti, incaricati, collaboratori, ecc.) del Concessionario impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto deve osservare e rispettare il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 129 del 4 giugno 2013) nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Isola del Giglio .
2. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici comporterà la revoca della concessione. A tal fine si applicherà l’art. 16, lett. h) del presente Contratto.
3. Le parti danno atto che all’aggiudicatario è stata fornita una copia del “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con Deliberazione G.C. n°29 del 24/03/2023 già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Isola del Giglio all’indirizzo <http://www.comune.isoladelgiglio.gr.it/> che si intende integralmente accettato nel presente contratto.

Art. 11 – Cauzioni e garanzie

Il Concessionario, a garanzia e copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio, ai sensi dell'art. 10 dello Schema di Capitolato Speciale, ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n..... del rilasciata dalla per un importo pari ad € 21.602,38 che sarà svincolata nei modi e nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 12 – Cessione, sub-concessione e subappalto

Il Concessionario non può cedere, neppure in parte, la gestione del servizio in argomento a terzi, pena la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente, fatti salvi maggiori danni accertati.

Il Capitolato speciale, all'art. 12, disciplina i casi in cui il Concessionario è autorizzato a subappaltare le prestazioni oggetto del contratto legate all'espletamento di attività ausiliarie.

Art. 13 – Responsabilità e assicurazioni

1. In merito alle responsabilità ed agli obblighi assicurativi si applica quanto disposto all'art. 16 del Capitolato Speciale, che qui si intende integralmente riportato.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo del capitolato Speciale, il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

a) R.C.T.

per danni: *(indicare compagnia)* Polizza n..... del, con massimale € 1.000.000,00

per sinistro: *(indicare compagnia)* Polizza n..... del, con massimale € 5.000.000,00

per persona: *(indicare compagnia)* Polizza n..... del, con massimale € 2.000.000,00

b) R.C.O.

per persona lesa: *(indicare compagnia)* Polizza n..... del, con massimale € 2.000.000,00

per sinistro: *(indicare compagnia)* Polizza n..... del, con massimale € 5.000.000,00

3. Il concessionario si obbliga a manlevare il Comune di Isola del Giglio da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e

integrato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito con D.lgs. 101/2018, il trattamento delle informazioni fornite dal Comune di Isola del Giglio dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei debitori e dei diritti degli stessi.

4. Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati messi a disposizione del Comune di Isola del Giglio e s'impegna ad utilizzarli, esclusivamente, per le attività connesse all'esecuzione del presente capitolato.

Art. 14 - Disposizioni in corso di concessione

1. Ogni eventuale disposizione inerente al servizio, che il Responsabile Unico del Procedimento vorrà emanare durante il periodo di validità della concessione, dovrà essere comunicata per iscritto al concessionario e notificata esclusivamente a mezzo PEC.
2. Le disposizioni impartite dovranno essere considerate parte integrante del contratto ed acquisiranno i relativi effetti a far tempo dalla data di consegna della PEC.
3. Più specificatamente, in caso di successivo ampliamento sia delle aree che del numero degli stalli, il concessionario dovrà attrezzare i nuovi spazi, con l'apposizione della segnaletica idonea, sia verticale che orizzontale, e con l'eventuale posa di ulteriori parcometri in un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla data di notifica della comunicazione, secondo le modalità tutte di cui al presente capitolato e le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 15 - Penalità

1. Per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 25, per la sospensione o abbandono anche parziale del servizio, il concessionario dovrà versare € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di inadempienza.
2. Nel caso di ritardo nel versamento del rateo spettante al Comune di Isola del Giglio oltre i termini stabiliti, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 28, il concessionario dovrà versare € 2.000,00 (duemila/00) per ogni settimana di ritardo, sino al limite massimo di 3 (tre) settimane, dopodiché si potrà attivare l'escussione della cauzione definitiva ed il procedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento.
3. Per carenza del personale ausiliario preposto alla sorveglianza delle aree di sosta a pagamento il concessionario dovrà versare € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza.
4. In caso di mancata manutenzione della segnaletica verticale e/o orizzontale il concessionario dovrà versare € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di inadempienza.
5. Per tutte le altre inadempienze legate al mancato rispetto di quanto stabilito agli articoli 2 – 5 – 13 - 14 – 16 e 35 dello "Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza", così come contenuto nell'Allegato Sub "C", si applicherà la sanzione periodica di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di inadempienza.

6. L'irrogazione della penale sarà adottata con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento. Il corrispettivo delle penali suddette dovrà essere versato al Comune di Isola del Giglio e nelle modalità indicate dall'Ufficio Ragioneria.
7. Nel caso di recidiva delle inadempienze di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 la penale verrà raddoppiata e sarà facoltà del Comune di Isola del Giglio risolvere il contratto per inadempienze del concessionario.
8. L'applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta dell'inadempienza, eventualmente corredata di opportuna ed esplicita documentazione, che potrà essere inoltrata al concessionario tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. Il concessionario avrà facoltà di presentare al Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente tramite PEC, controdeduzioni scritte entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione, evidenziando specificatamente tutte le motivazioni che il concessionario ritenga possano giustificare la mancata (o la parziale) esecuzione del servizio o dei servizi.
10. La valutazione delle controdeduzioni eventualmente prodotte è di spettanza del Responsabile Unico del Procedimento.
11. L'ammontare delle ammende sarà dovuto immediatamente, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della contestazione e, qualora tale pagamento non avvenga nei termini e nei modi stabiliti, il Comune di Isola del Giglio provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione, di cui al precedente art. 10, la quale dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 (trenta) giorni.
12. L'applicazione delle penalità non esclude l'eventuale richiesta di risarcimento danni.
13. Nel caso di più contestazioni o per cause gravi, o nel caso vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente capitolato, pur a seguito delle sanzioni comminate, il Comune di Isola del Giglio invierà al concessionario regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione, nonché all'addebito delle spese di cui il Comune di Isola del Giglio dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto della concessione a terzi, etc.) per porre rimedio alle inadempienze del concessionario.

Art. 16 - Revoca

Senza pregiudizio di maggior ragione, azione o diritto che possa competere il Comune di Isola del Giglio, anche a titolo di risarcimento danni, il Comune di Isola del Giglio ha facoltà di revocare la concessione nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'Ente abbia assegnato un termine al concessionario per ottemperare ad alcune prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- b) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;
- c) nel caso in cui vi sia stata l'applicazione di tariffe e di orari difforni da quanto convenuto;
- d) nel caso di utilizzo, anche parziale o temporaneo, delle aree di parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente Capitolato d'oneri, senza che vi sia stata la preventiva autorizzazione dell'Ente;

- e) nel caso di mancata cura della manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, della centrale di gestione e di controllo remoto dei dati, della segnaletica utilizzata per il servizio e delle altre attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- f) nel caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero di infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano la prosecuzione del servizio;
- g) in caso di mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
- h) in caso di mancato rispetto delle norme in vigore, relativamente ai propri dipendenti;
- i) in caso di sospensione o abbandono, anche temporaneo, del servizio senza giustificato motivo.

Art. 17 - Risoluzione

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune di Isola del Giglio può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite PEC alla ditta concessionaria nei seguenti casi:
 - a) mancato versamento, per più di due volte, alle scadenze previste, degli importi dovuti;
 - b) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
 - c) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
 - d) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
 - e) fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
 - f) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
 - g) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
 - i) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 6, comma 5, della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;
2. Il contratto si risolverà, parimenti, per inadempimento del concessionario, ai sensi degli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, in tutti i casi in cui le violazioni delle disposizioni del presente capitolato, del contratto o di quelle successivamente impartite dal Comando di Polizia Municipale, debitamente accertate e contestate, per gravità e reiterazione delle stesse, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Ente concedente, il regolare espletamento del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva.

4. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'Amministrazione aggiudicatrice. Il responsabile del procedimento notifica al concessionario il provvedimento mediante raccomandata A.R. ovvero PEC e dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

Art. 18 - Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'esecutore inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese e/o i minori introiti a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice rispetto a quelli previsti dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 19 – Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra il Concessionario e l'Amministrazione concedente circa l'interpretazione e l'esecuzione della gestione, e sull'applicazione dello "Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza" così come contenuto nell'Allegato Sub "C", le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.
2. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Grosseto, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
4. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana - Firenze, Via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
5. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione della gestione affidata.

Art. 20 – Elezione di domicilio

Il concessionario dichiara che il proprio domicilio legale è eletto in _____ . Tutte le intimazioni, le notifiche e le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere effettuate a l'indirizzo sopra indicato.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 e successive modifiche.

Qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n°136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ente verifica in occasione del pagamento del canone di concessione da parte del concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n°196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Ente ed il Concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente ed il Concessionario fanno espresso rinvio allo "Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza" così come contenuto nell'**Allegato Sub "C"**, alle disposizioni del Codice civile, a tutte le altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché a tutte le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici. In particolare le parti qui richiamano le norme del Capitolato Speciale che disciplinano: l'oggetto dell'affidamento, le prestazioni ed oneri a carico del concessionario, la fornitura ed installazione dei parcometri, la riscossione dei pagamenti, il controllo dei pagamenti, l'Orario della sosta a pagamento e Tariffe dei Parcheggi, la Tutela dei livelli occupazionali e personale, la Responsabilità, le Penali, la Risoluzione del contratto, la Revoca dell'appalto, la Manutenzione delle strutture, il Domicilio del gestore.

Art. 24 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Ente, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo PEC all'indirizzo di riferimento del Concessionario risultante dalla banca dati ufficiale INI-PEC.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale del concessionario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'Amministrazione concedente, alle quali il concessionario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo PEC. Possono essere altresì rimesse direttamente all'Ente stesso, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata.

La ricevuta consegna della PEC e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica, e alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 25 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresi qualsiasi onere fiscale, sono a carico del Concessionario il quale dovrà anche rimborsare all'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.M. 02.12.16, le spese di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni relative al contratto sono soggette all'IVA per cui il presente atto è registrato in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.86, n. 131.

Art. 26 – Norme finali e allegati

Per quanto non previsto nel presente atto, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Fanno parte integrante del presente atto e sono materialmente allegati seguenti documenti:

- a) Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 05/04/2023 e relativi allegati (All. Sub "A");
- b) Verbale di ricognizione e inventario degli spazi e della attrezzature esistenti (All. Sub "B");
- c) Schema di capitolato speciale descrittivo e prestazionale contenente anche le indicazioni relative alla sicurezza (All. Sub "C");
- d) Prospetto economico e finanziario dei costi e dei ricavi (All. Sub "D");
- e) Relazione accompagnatoria Tecnico Illustrativa - PEF Isola del Giglio (All. sub E);